

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2013

**concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Colombia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/735/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»). In conformità della decisione 2012/735/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, l'appendice 2A di detto allegato prevede deroghe alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di queste deroghe alle importazioni dalla Colombia.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

(4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dall'accordo.

(5) Considerato che l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le norme d'origine di cui all'allegato II, appendice 2A, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei contingenti stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati da una prova d'origine in conformità dell'allegato II dell'accordo.

*Articolo 3*

I contingenti elencati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione secondo le disposizioni previste agli articoli da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

